



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 48 del 22 febbraio 2018 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria della Società Iplom S.p.A. ubicata nel Comune di Busalla (GE), relativo all'adeguamento della massima capacità produttiva autorizzata alla massima capacità ottimizzata dell'impianto e alla modifica della prescrizione n. 105 sul programma di miglioramento del parco serbatoi. ID 41/14555.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas (BATC-REF);

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;

VISTO il decreto n. 48 del 22 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciato a Iplom S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Busalla (GE);

VISTA la nota dell'11 maggio 2023, protocollo n. qsa_AIA_2023026, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/76124, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA per l'adeguamento della massima capacità produttiva autorizzata alla massima capacità ottimizzata della raffineria e la modifica della prescrizione n. 105 sul programma di miglioramento del parco serbatoi;

VISTA la nota del 1° giugno 2023, protocollo MASE/89473, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificandolo con codice ID 41/14555;

VISTA la nota del 2 agosto 2023, protocollo n. CIPPC/1214, acquisita il 3 agosto 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/127924, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha formulato una richiesta di integrazioni documentali necessarie al proseguimento delle attività istruttorie, inoltrata al Gestore con nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 3 agosto 2023, protocollo n. MASE/128059;

VISTA la nota del 1° settembre 2023, protocollo qsa_AIA_2023036, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/138887, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota del 16 ottobre 2023, protocollo qsa_AIA_2023041, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/165361, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota del 2 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1589, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/176874, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento in oggetto (nel seguito, PIC);

VISTA la nota del 15 novembre 2023, protocollo n. MASE/184724, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 9 gennaio 2023, la Conferenza di servizi in

modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società Iplom S.p.A., situata nel Comune di Busalla (GE);

VISTA la nota del 15 novembre 2023, protocollo n. 62053, acquisita il 16 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/185873, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC), trasmesso ai partecipanti alla Conferenza con nota del 17 novembre 2023, protocollo n. MASE/187262;

VISTA la nota dell'8 gennaio 2024, protocollo n. qsa_AIA_2024002, acquisita il 9 gennaio 2024 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/2901, con la quale il Gestore ha presentato le proprie osservazioni al Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota n. Ispra/62053 del 15 novembre 2023, trasmesse ai partecipanti alla Conferenza via PEC in data 9 gennaio 2024;

VISTA la nota del 9 gennaio 2024 protocollo n. DICA-560-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/3386 con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali (nel seguito, RUAS) ha espresso il proprio parere sul riesame dell'AIA;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso ai partecipanti con nota dell'11 gennaio 2024 protocollo n. MASE/4730;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 9 gennaio 2024, la Conferenza ha espresso parere favorevole al riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società Iplom S.p.A., alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 2 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1589, al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 15 novembre 2023 protocollo n. Ispra/62053, aggiornato con la correzione dei soli refusi individuati in seduta, e in conformità con il parere del RUAS;

VISTA la nota dell'11 gennaio 2024, protocollo n. 1701, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/5574, con la quale Ispra ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato con la correzione dei refusi individuati nella seduta della Conferenza del 9 gennaio 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2018, n. 48, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria della Società Iplom S.p.A., ubicata nel Comune di Busalla, identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in Via Carlo Navone, 3B - 16012 Busalla (GE), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 2 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1589 e nel piano di monitoraggio e controllo dell'11 gennaio 2024, protocollo n. 1701, relativi all'adeguamento della massima capacità produttiva autorizzata alla massima capacità ottimizzata dell'impianto e alla modifica della prescrizione n. 105 sul programma di miglioramento del parco serbatoi.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto di AIA D.M n. 48 del 22 febbraio 2018, e successive modifiche.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 3, il Gestore avvia le modifiche al sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Società Iplom S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Liguria, alla Città metropolitana di Genova, al Comune di Busalla e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì

notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

4. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

On. Gilberto Pichetto Fratin

